

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 488/2013 DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 2013

recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia ⁽²⁾, dà attuazione alle misure disposte dalla decisione 2011/137/PESC.
- (2) La decisione 2013/45/PESC del Consiglio del 22 gennaio 2013 ⁽³⁾ modifica la decisione 2011/137/PESC per consentire di sbloccare taluni fondi o risorse economiche congelati quando ciò sia necessario ai fini di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva in uno Stato membro.
- (3) La decisione 2013/182/PESC del Consiglio del 22 aprile 2013 ⁽⁴⁾ modifica la decisione 2011/137/PESC conformemente alla risoluzione 2095 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), che modifica le esenzioni all'embargo sulle armi stabilito al paragrafo 9, lettera a), della risoluzione 1970 (2011) dell'UNSC e al paragrafo 13, lettera a), della risoluzione 2009 (2011) dell'UNSC.
- (4) Alcune di tali misure rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 20 del 23.1.2013, pag. 60.

⁽⁴⁾ GU L 111 del 23.4.2013, pag. 50.

- (5) È opportuno modificare pertanto di conseguenza il regolamento (UE) n. 204/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:

- 1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

1. È vietato:

- a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (*) (elenco comune delle attrezzature militari), o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato I, a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;
- c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o nell'allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;
- d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, servizi di intermediazione o servizi di trasporto pertinenti alla fornitura di personale mercenario armato in Libia o per un uso in Libia;

